



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 19/06/2008

ARPA PUGLIA

Concorso pubblico per n. 1 Borsa di Studio per laureato in Scienze Statistiche ed Economiche.

In esecuzione della deliberazione n. 508 del 30/05/2008 l'ARPA Puglia bandisce un concorso pubblico per l'attribuzione di una borsa di studio di Euro 20.000,00 (Ventimila/00) annue, da svolgere in un periodo di dodici mesi non rinnovabili, con valutazione di titoli, in favore di un laureato in Scienze Statistiche ed Economiche, per lo svolgimento di un progetto di ricerca denominato "Sicurezza delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante, presso la Direzione della medesima Agenzia.

ART. 1

L'importo della borsa di studio è di 20.000,00 Euro, annuali non rinnovabili, al lordo delle ritenute di legge. Lo scopo della borsa di studio è la predisposizione dei data set e l'analisi statistica dei dati sanitari e ambientali finalizzati alla ricostruzione dello stato di salute della popolazione residente in prossimità di sorgenti di inquinamento ambientale, con particolare riferimento alle attività industriali a rischio di incidente rilevante.

ART. 2

Per l'ammissione al concorso pubblico sono richiesti i seguenti requisiti specifici: a) Diploma di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche; b) Diploma di Master Universitario di II livello in Biostatistica; c) Documentata esperienza nel campo dell'analisi statistica e supporto dell'epidemiologia; d) Presentazione di un progetto "Sviluppo di metodologia per la valutazione del rischio e degli effetti sulla salute in esposizioni ambientali ed occupazionali"; I requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

ART. 3

LE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, REDATTE IN CARTA LIBERA, DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO AL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA - AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - CORSO TRIESTE, 27 - 70126 BARI E TRASMESSE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO. SULLA BUSTA DEVE ESSERE SPECIFICATO: "DOMANDA PER CONCORSO PUBBLICO, PER N. 1 BORSA DI STUDIO IN FAVORE DI LAUREATO IN SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE". LE DOMANDE SI CONSIDERANO PRODOTTE IN TEMPO UTILE SE SPEDITE, COME INNANZI, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI 15 DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA. A TAL FINE FARÀ FEDE IL TIMBRO E LA DATA DELL'UFFICIO POSTALE ACCETTANTE. OVE TALE TERMINE DOVESSE COINCIDERE CON UN GIORNO FESTIVO, LO

STESSO S'INTENDE PROROGATO AL GIORNO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO NON FESTIVO.

ART. 4

Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo l'Allegato "A", debitamente datata e firmata, gli aspiranti devono dichiarare, il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000: 1) Il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio, il codice fiscale; 2) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 3) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) L'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate; 5) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile); 6) Il possesso dei titoli di cui all'art. 2 del presente bando; 7) L'impegno a frequentare con regolarità la Sede Centrale dell'ARPA Puglia per il periodo di durata della borsa di studio. I candidati devono esprimere nella stessa domanda il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96. A corredo della domanda i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, un progetto di ricerca denominato "Sicurezza delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante". I candidati dovranno, inoltre, produrre tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse ai fini della loro valutazione per la formazione della graduatoria di merito tra cui: titoli di carriera, accademici e di studio, nonché altri titoli riguardanti attività formative e di aggiornamento afferenti alla specializzazione richiesta per la presente procedura. I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Nella documentazione relativa ai servizi svolti anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 (ALLEGATO "C") devono essere attestate se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20.12.1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. PUBBLICAZIONI: Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000, purchè il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali. Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione: Curriculum formativo e professionale datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da regolare autocertificazione. Un elenco in triplice copia contenente l'indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione. Tali documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco. Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso in parola. I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredata da una traduzione in lingua italiana, certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. AUTOCERTIFICAZIONE: Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dalla Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica di firma: a. "Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO "B") nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)". b. "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ALLEGATO "C") per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazione, ecc.) La

stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento conservato o rilasciato da pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all'originale". La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di identità personale. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall'interessato, sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per la ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 5

Alla valutazione dei titoli e del colloquio, nonché alla formazione della graduatoria, provvederà apposita Commissione giudicatrice che disporrà complessivamente di 100 punti di cui: - 40 punti per la valutazione dei titoli; - 60 punti per la valutazione del progetto di cui alla lettera d) del precedente art. 2. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: - Titoli accademici e di studio punti 10; - Pubblicazioni e titoli scientifici punti 10; - Curriculum formativo e professionale punti 20. Per la valutazione del progetto di ricerca i punti sono così ripartiti: - Coerenza con gli obiettivi dello studio punti 40; - Fattibilità punti 10. - Innovativa e originalità punti 10. I progetti non potranno prevedere alcun onere finanziario a carico dell'ARPA Puglia.

ART. 6

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato. La borsa verrà attribuita secondo l'ordine della graduatoria. Il Direttore Generale approva gli atti della Commissione esaminatrice e procede alla dichiarazione del vincitore secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione.

ART. 7

Il vincitore deve comunicare, a pena di decadenza, la formale accettazione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferimento della borsa. Nella comunicazione stessa di accettazione il vincitore dovrà dichiarare espressamente sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui ai successivi artt. 13 e 14. Il godimento della borsa di studio implica da parte del borsista: - Iniziare la propria attività presso la Direzione Generale, alla data stabilita, secondo le direttive stabilite dal Direttore Scientifico o suo Delegato e nel rispetto delle norme organizzative interne all'Agenzia, per espletare le attività per le quali è stata concessa la borsa di studio, per un numero di ore settimanali non inferiori a trenta; - Osservare le norme interne della Struttura presso cui svolgerà la propria attività; - Consegnare al Direttore Scientifico, almeno 10 giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta.

ART. 8

Il pagamento della borsa avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali, a far tempo dalla data di inizio dell'attività presso la Struttura indicata. Il Direttore della Struttura indicata dovrà accertare, altresì, la regolare presenza in conformità dell'orario stabilito. In caso di rinuncia della titolarità della borsa o decadenza della stessa prima del suo completamento, il borsista dovrà dare preavviso scritto con almeno 15 giorni di anticipo; nel caso di insolvenza del suddetto termine dovrà corrispondere all'ARPA Puglia una indennità pari all'importo della borsa maturato nel periodo di mancato preavviso.

ART. 9

In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della borsa il Direttore

Generale dell'ARPA Puglia ha facoltà di conferire la borsa per l'intero periodo o per il periodo residuo al candidato in graduatoria secondo l'ordine della stessa.

ART. 10

Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.

ART. 11

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini giuridici ed economici di carriera, né a riconoscimenti di anzianità ai fini previdenziali. L'Agenzia provvederà a contrarre per il borsista adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi, e per i danni che potessero derivare da infortuni o malattie occorsi o contratte durante od a causa dell'espletamento dell'attività affidatagli. Il relativo premio, che il borsista è tenuto a rimborsare nella misura prevista dalla normativa vigente, verrà anticipato dall'Agenzia coi fondi divisionali e sarà trattenuto in sede di pagamento del relativo compenso.

ART. 12

Il Direttore Generale potrà deliberare la sospensione della borsa o la decadenza della stessa, previo esame delle giustificazioni dell'interessato, in caso di mancato adempimento agli obblighi assunti o a seguito di rilievi per scarso profitto da parte del Responsabile della Struttura a cui sarà affidato il borsista.

ART. 13

Il sopravvenire di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 14, comporta l'automatica e immediata decadenza del godimento della borsa di studio. Pertanto il borsista è tenuto a comunicare con immediatezza al Responsabile della Struttura cui la borsa afferisce, tale sopravvenuta incompatibilità.

ART. 14

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse, assegni di studio, ma è compatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, purchè consenta di svolgere il progetto nei tempi e nei luoghi definiti dal Responsabile ed è incompatibile con lo svolgimento delle attività professionali di dipendenza presso Enti Pubblici o Privati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e modificare il presente bando di concorso pubblico, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità, dandone tempestiva comunicazione agli interessati senza che gli stessi, per questo, possano vantare diritti o pretese di sorta.

IL DIRETTORE GENERALE:

Prof. Giorgio Assennato